



COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI

PROVINCIA DI SIENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

N. 15

Del 26/03/2024

OGGETTO :	Regolamento comunale sull'imposta di soggiorno: modifiche
--------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore 18.00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	PESCINI MICHELE		X	
2	GIUNTI EMANUELE		X	
3	VERZURI FRANCESCO		X	
4	SAMPOLI GLORIA		X	
5	PERICOLI ANDREA		X	
6	MORROCCHI ROASIO		X	
7	MOGNI STELLA			X
8	ROSSI ANDREA		X	
9	RUFFOLI LORENZO		X	
10	MANGIAMELI ANTONIO SALVATORE		X	
11	ROMBOLI RUGGERO		X	
			10	1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;

- Presiede il signor **Pescini Michele** nella sua qualità di **Sindaco**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Segretario Comunale Dott. **BUCCIARELLI ALESSIO**.

La seduta è pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

SINDACO: è una modifica obbligatoria e quindi vincolata, che prevede esclusivamente l'introduzione della modalità di pagamento attraverso PAGO PA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- che l'art. 4 del D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 contenente disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale in attuazione della legge delega n. 42/2009 prevede che i Comuni capoluogo di Provincia, le Unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possano istituire con deliberazione del Consiglio un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno;
- che il suddetto articolo prevede che il gettito della suddetta imposta sia destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali;
- che il medesimo articolo prevede altresì che i Comuni, con proprio Regolamento, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo, precisando altresì che la mancata emanazione del Regolamento non costituisce affatto una condizione ostativa ai fini dell'adozione della suddetta imposta;

Dato atto :

- che le Amministrazioni Comunali dei Comuni del Chianti senese e fiorentino, costituite dai Comuni di Barberino Val d'Elsa, Castellina in Chianti, Castelnuovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Radda in Chianti, San Casciano Val di Pesa, Tavarnelle Val di Pesa, con l'aggiunta dei Comuni di Impruneta e Bagno a Ripoli, hanno deciso di intraprendere un'azione politico-amministrativa in forma congiunta per quanto concerne sia l'articolazione tariffaria sia la disciplina delle modalità di applicazione di riduzione/esenzione della imposta di soggiorno, sia l'impiego e la destinazione dei relativi introiti nei rispettivi territori, al fine di addivenire alla definizione di una compiuta disciplina di area concernente l'applicazione della suddetta imposta;

Considerato:

- che con proprio precedente atto n. 9 del 16 marzo 2012 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio Comunale ha approvato il regolamento per la disciplina dell'applicazione dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 23/2011;
- che a seguito di incontri della Conferenza dei Sindaci del Chianti Senese e Fiorentino è emerso che, pur rappresentando il turismo una fondamentale e significativa risorsa per l'indotto economico del territorio, il medesimo, comporta tuttavia spese aggiuntive a carico del bilancio comunale sia per l'erogazione dei servizi pubblici locali connessi, che per garantire un adeguato livello di iniziative, manifestazioni e servizi di rilevanza turistica, nonché una necessaria manutenzione delle strade e delle aree verdi ;
- che in virtù di quanto sopra, le Amministrazioni ritengono la predetta entrata tributaria indispensabile a garantire la realizzazione dei predetti interventi, anche in considerazione dei sempre maggiori tagli dei trasferimenti agli Enti Locali;

Richiamata la successiva delibera C.C. n. 5 del 4 marzo 2015 con la quale veniva ritenuto opportuno confermare l'applicazione dell'imposta di soggiorno, apportando altresì le necessarie modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina del predetto tributo;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 22 del 06/03/2018 con la quale veniva confermata l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2018 nonché venivano apportate modifiche al regolamento di cui trattasi;

RICHIAMATA altresì la deliberazione n. 111 del 20.12.2019 con la quale venivano apportate modifiche al regolamento di cui trattasi;

RITENUTO di dover apportare ulteriori modifiche a detto regolamento ;

Visto il testo aggiornato del regolamento disciplinante l'applicazione dell'imposta di soggiorno (allegato alla presente parte integrante e sostanziale che con il presente atto viene integralmente riapprovato;

Visto Articolo 6 Versamento dell'imposta:

5. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:
 - tramite il sistema PagoPA <https://gaioleinchianti.comune.pluginpay.it> » presso:

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

- gli uffici postali; le banche; i pubblici esercizi abilitati a PagoPA;

Visti il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Si approva all'unanimità con 10 voti favorevoli.

DELIBERA:

1. di confermare l'applicazione dell'imposta di soggiorno per l'anno 2024 mediante approvazione delle modifiche ed integrazioni al precedente regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno di cui in premessa;
2. di dare atto che sulla presente deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere con sollecitudine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Si approva all'unanimità con 10 voti favorevoli.

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto: Maestrini Cinzia
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Pescini Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. BUCCIARELLI ALESSIO

Il Consigliere

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno per rimanervi per quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ CHE la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno:
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000);
- Ha acquistato efficacia il giorno, avendo il Consiglio comunale confermato l'atto con deliberazione n., in data, (articolo 17, comma 39, legge n. 127/1997);
- E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal al

Dalla residenza comunale, li

Il responsabile del servizio

Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Gaiole in Chianti, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

[Digitare qui]